

5. INCENTIVO ALL'AUTOIMPIEGO IN SETTORI STRATEGICI

In relazione al tema dell'incentivazione all'autoimpiego, riguardo ai settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, l'INPS ha fornito proprie istruzioni a mezzo della circolare n. 147/2025.

Tale forma di incentivo riguarda soggetti disoccupati, che non hanno compiuto i 35 anni di età, che hanno avviato in Italia, a decorrere dal 1° luglio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, un'attività imprenditoriale operante nell'ambito dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica.

L'agevolazione si sostanzia in un esonero dal versamento dei contributi previdenziali, dovuti dai soggetti anzidetti in qualità di datori di lavoro, in relazione alle nuove assunzioni di lavoratori effettuate a tempo indeterminato, che alla data di assunzione non hanno compiuto i 35 anni di età, purché all'interno del periodo sopra esposto.

La misura dell'incentivo è pari allo sgravio del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 800 euro, su base mensile, per ciascun lavoratore; tale contributo è soggetto ai limiti di spesa autorizzata. Non sono compresi in tale incentivo i contratti di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato. Tale esonero ha durata triennale e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2028.

Per tali specifici datori di lavoro è, inoltre, previsto un ulteriore incentivo. Essi, infatti, possono richiedere all'INPS l'erogazione di un contributo pari a 500 euro mensili, per la durata massima di 3 anni e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2028. Detto contributo verrà erogato dall'Istituto in via anticipata, per il numero di mesi interessati allo svolgimento dell'attività imprenditoriale, e verrà liquidato annualmente in forma anticipata; il tutto sempre nei limiti della spesa autorizzata. Tali somme non concorreranno alla formazione del reddito.

Queste le indicazioni amministrative più rilevanti contenute nella recente circolare.

Requisiti soggettivi del datore di lavoro

- Soggetti disoccupati, alla data dell'avvio dell'attività imprenditoriale e di età inferiore o uguale a 34 anni e 364 giorni;
- soggetti che hanno avviato sul territorio nazionale, a decorrere dal 1° luglio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, un'attività imprenditoriale operante nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, qualificata come tale secondo i criteri di seguito illustrati:
 - i valori medi percentuali degli investimenti in tecnologie green e digitali sul totale degli investimenti;
 - i valori medi percentuali della domanda di lavoro;



• i valori medi di competitività delle imprese rispetto ai seguenti parametri, complessivamente valutati, per dipendente: ricavi totali, salario medio, investimento totale, investimento in tecnologie digitali e investimento in tecnologie green.

La circolare offre, inoltre, un elenco dettagliato dei settori in cui dovranno operare le imprese richiedenti.

Rapporti di lavoro incentivati

Si tratta delle nuove assunzioni a tempo indeterminato, effettuate dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025, di soggetti che, alla data dell'evento incentivato, abbiano un'età inferiore o uguale a 34 anni e 364 giorni; sono esclusi i rapporti di lavoro domestico e i rapporti di lavoro di apprendistato. Stante la *ratio* normativa, viene indicato che saranno escluse anche le assunzioni con contratto di lavoro intermittente o a chiamata, mentre potrà essere agevolato il rapporto di lavoro part-time.

Si fa presente che non possono essere riconosciute le ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato di rapporti di lavoro a tempo determinato già in essere.

Assetto e misura dell'incentivo

Rispetto ai già indicati limiti dell'agevolazione, riguardo all'esonero previdenziale e al limite mensile di 800 euro per ciascun lavoratore, vengono puntualizzate le seguenti fattispecie:

- nel caso di rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, la soglia mensile va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 25,80 euro ($\text{€ } 800/31$) per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo;
- nel caso di rapporti di lavoro part-time, il massimale dell'agevolazione dev'essere proporzionalmente ridotto;
- l'applicazione della misura lascia inalterata l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

La circolare esplicita l'elenco delle contribuzioni che non sono oggetto di esonero.

Ricordando che l'esonero in esame spetta per un periodo massimo di 3 anni, a partire dalla data dell'assunzione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2028, l'INPS riferisce che detto periodo può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, comprese le ipotesi di interdizione anticipata dal lavoro, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio.

Posto che l'agevolazione spetta nei limiti delle risorse specificatamente stanziate e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità, la circolare indica, con distinzione per anno, le somme riguardanti limite di spesa, anche in relazione alle diverse composizioni territoriali.

Condizioni di spettanza dell'incentivo



L'incentivo è subordinato al rispetto, da un lato, dei principi generali in materia di incentivi all'assunzione (art. 31, DLgs. n. 150/2015) e, dall'altro, delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell'assicurazione obbligatoria dei lavoratori. Segue elencazione puntuale dei principi generali in materia di fruizione degli incentivi, posti dalla norma appena citata.

La fruibilità è, inoltre, subordinata al rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 1175, Legge n. 296/2006.

Viene ribadito, infine, che l'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie, inerenti all'instaurazione di un rapporto di lavoro o di somministrazione, produce la perdita di quella parte dell'incentivo relativa al periodo compreso tra la data di decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.

Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato

Considerato che l'agevolazione è rivolta a una specifica platea di destinatari, essa si configura quale misura selettiva, dovendosi quindi applicare quanto disposto del Regolamento (UE) n. 651/2014 e, in particolare, nel rispetto dell'art. 22 del medesimo Regolamento con riferimento agli aiuti all'avviamento.

Occorre, inoltre, che il datore di lavoro non rientri tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in conto bloccato gli aiuti individuali definiti come illegali o incompatibili della Commissione Europea.

L'incentivo si realizza, inoltre, soltanto se la nuova assunzione comporta un incremento occupazionale netto. Ai fini della determinazione dell'incremento occupazionale netto il numero dei dipendenti è calcolato in Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.), secondo il criterio convenzionale proprio del diritto comunitario. Ciò seguendo le varie indicazioni normative e giurisprudenziali su detto tema.

La circolare riporta che l'incentivo è comunque praticabile qualora l'incremento occupazionale netto non si realizzi in quanto il posto o i posti di lavoro precedentemente occupati si siano resi vacanti a seguito di:

- dimissioni volontarie;
- invalidità;
- pensionamento per raggiunti limiti di età;
- riduzione volontaria dell'orario di lavoro;
- licenziamento per giusta causa.

Il calcolo della forza lavoro mediamente occupata si effettua mensilmente, confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei 12 mesi precedenti. Esso dev'essere valutato in relazione all'intera organizzazione del datore di lavoro e non rispetto alla singola unità produttiva presso cui si svolge il rapporto di lavoro.

Il rispetto del requisito dell'incremento occupazionale netto dev'essere verificato in concreto, in relazione a ogni singola assunzione per la quale si intende fruire dell'incentivo. Il venire meno dell'incremento fa perdere il beneficio per il mese di calendario di riferimento; l'eventuale ripristino dell'incremento per i mesi successivi consente, invece, la



fruizione del beneficio dal mese di ripristino fino alla sua originaria scadenza, ma non consente di recuperare il beneficio perso.

Coordinamento con altri incentivi

Il principio base è che l'agevolazione non risulta cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, in relazione alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro.

Vengono indicati i seguenti esempi: l'assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi o prive di impiego da almeno 6 mesi e appartenenti a particolari aree o settori economici o professioni; la c.d. Decontribuzione Sud; l'assunzione di lavoratori disabili; l'assunzione di beneficiari del trattamento NASpl; le riduzioni contributive previste per il settore dell'edilizia.

Adempimenti dei datori di lavoro

Il datore di lavoro che intende richiedere l'esonero contributivo deve inoltrare all'INPS la domanda di ammissione all'agevolazione avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on line reperibile sul sito istituzionale www.inps.it, nella sezione denominata "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) - Incentivi Decreto Coesione - Articolo 21". Dovrà quindi fornire specifiche indicazioni che saranno poi elaborate dall'INPS.

Sono valutate 2 casistiche:

- se la domanda di riconoscimento dell'incentivo viene inviata per un'assunzione in corso, con conseguente indicazione del relativo Unilav, l'INPS fornisce, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo telematico, l'esito di accoglimento con riconoscimento dell'importo spettante;
- se la domanda viene inviata per un'assunzione non ancora effettuata, l'INPS calcola l'ammontare del beneficio spettante, accantona preventivamente le risorse e invia una comunicazione a mezzo PEC o tramite posta elettronica ordinaria (e-mail), qualora non sia disponibile un indirizzo PEC, e una notifica nell'area "MyINPS", con le quali invita il soggetto interessato a provvedere all'instaurazione del rapporto di lavoro ed al conseguente adempimento dell'invio della comunicazione obbligatoria entro il termine perentorio di 10 giorni.

L'INPS opera una quantificazione di quanto potrà essere erogato per ciascuna annualità, per il singolo rapporto di lavoro, provvedendo ad accogliere le richieste solo laddove vi sia sufficiente capienza di risorse da ripartire pro quota per i 36 mesi di agevolazione spettante. L'importo dell'esonero riconosciuto dalle procedure telematiche costituisce l'ammontare massimo dell'agevolazione che può essere fruita nelle denunce contributive.

